

RETERURALE NAZIONALE 20142020

AGGIORNAMENTO NORMA- ADESIONE –GESTIONE E CONTROLLO 2020

CARLO MALAVOLTA – Regione Emilia-Romagna



REV. 9.1 NORMA- ADESIONE –GESTIONE E CONTROLLO 2020

DEFINIZIONI E ACRONIMI

- *Prodotto conforme da PI finito: prodotto ottenuto in conformità ai requisiti previsti dal rispettivo disciplinare regionale di produzione integrata, idoneo ad essere identificato con il marchio distintivo del SQNPI;*
- *Prodotto trasformato da PI: prodotto ottenuto dalla trasformazione di una o più materie prime certificate in regime SQNPI o dei SQRPI;*
- *Produttore primario: soggetto riconosciuto che, conferisce prodotto idoneo al condizionamento ai fini della certificazione SQNPI nel rispetto delle norme tecniche dei disciplinari per la produzione **in campo**. Qualora il produttore primario attui anche attività di condizionamento, trasformazione, distribuzione e trasporto del prodotto, il medesimo soggetto assume obblighi e responsabilità anche per queste attività;*
- *SQRPI : Sistema di qualità regionale di produzione integrata*

TERMINI DI ADESIONE

REV.7 e 8 DEL 2019

- prima adesione al SQNPI: **15 giugno**;
- adesione anni successivi – rinnovo: **15 giugno (sia opzione certificazione che certificazione + conformità ACA)** può essere fatto mediante le funzioni del SI di “conferma”, nei casi in cui non vi siano variazioni particellari e colturali (colture arboree), o di “prima adesione” nei casi in cui sussistano variazioni.)

Il termine di adesione è perentorio e, pertanto, la possibilità di presentare la domanda oltre tale termine può essere accolta solo nei casi in cui si ravvisassero problemi tecnici indipendenti dalla volontà del richiedente.

- adesione in relazione ai bandi regionali che si avvalgono della conformità ACA: termine stabilito dal bando o, in mancanza, quello stabilito dalla presente norma;

REV. 9.1 DEL 2020

- ~~prima~~ prima adesione al SQNPI: ~~15 maggio~~ **15 giugno 2020**
- ~~adesione anni successivi – rinnovo: 15 giugno~~ (sia opzione certificazione che ~~certificazione + conformità ACA~~) può essere fatto mediante le funzioni del SI di “conferma”, nei casi in cui non vi siano variazioni particellari e colturali (colture arboree), o di “prima adesione” nei casi in cui sussistano variazioni.

Il termine di adesione è perentorio e, pertanto, la possibilità di presentare la domanda oltre tale termine può essere accolta solo nei casi in cui si ravvisassero problemi tecnici indipendenti dalla volontà del richiedente **o nel caso in cui venisse prorogato il termine di presentazione delle domande di pagamento ACA.**

- adesione in relazione ai bandi regionali che si avvalgono della conformità ACA: termine stabilito dal bando o, in mancanza, quello stabilito dalla presente norma;

NOVITA' PIANO CULTURALE REV. 9.1

GESTIONE DELLE COLTURE AVVICENDATE

Per quanto riguarda la gestione delle colture avvicendate o intercalari in regime SQNPI, la necessità di procedere con una rettifica della domanda che permetta di rappresentare il nuovo piano culturale, potrebbe incorrere nel problema del superamento del termine ultimo di adesione.

In tale caso, l'operatore non deve presentare la rettifica in quanto sarà cura dell'ODC, in sede di controllo, farsi fornire dall'azienda la scheda di validazione dell'aggiornamento del fascicolo aziendale, riscontrare che la coltura sia realmente "avvicendante o intercalare", adeguare di conseguenza il piano della verifica e documentare adeguatamente l'intervento.

Nel caso in cui la coltura richiesta a premio con le misure ACA non sia inserita nel piano di coltivazione al momento della presentazione della domanda SQNPI, l'ODC provvede a chiedere all'operatore la scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata in modo da rendere coerenti le domande PSR e SQNPI.

REVISIONE 6.1 ALLEGATO I P. DI CONTROLLO 2020 NOVITA'

VARIAZIONI REQUISITI IDONEITA'

INSERIMENTO DELLE NOTE AI PUNTI:

-0.10 IDONEITA' OPERATORE

-0.11 IDONEITA' OPERATORE

(NCG=3 nel caso in cui le particelle censite nel fascicolo aziendale non siano riscontrabili o che abbiano diversa destinazione colturale rispetto a quelle oggetto di richiesta di certificazione o di conformità ACA)



esclusione UEC *in caso di mancata Azione Correttiva o intervento OdC.*

Eventuali incongruenze vanno gestite mediante Azioni Correttive (AC) finalizzate ad aggiornare il Fascicolo Aziendale (FA). Nel caso in cui la formalizzazione dell'AC possa compromettere la tempistica per il rilascio della certificazione o conformità ACA, l'ODC procede con l'allocazione delle particelle interessate in uno o più aggregati- UEC aggiuntivi e l'attribuzione della relativa N.C. *Nel caso di piano colturale difforme si sottolinea l'importanza di accertare la natura avvicendante o intercalare della coltura, da gestire come riportato al punto 5 della Norma.*

ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

RICHIESTA DI ADESIONE

REV.7 e 8 DEL 2019

Nel caso dei produttori agricoli la richiesta di adesione può essere presentata prima dell'avvio delle pratiche agronomiche relative alla coltura da certificare oppure, in corso d'opera, nei casi in cui sia possibile documentare la parte delle attività colturali già svolte.

La richiesta di accesso dei condizionatori, trasformatori e distributori, può essere effettuata in qualunque periodo dell'anno, ma comunque prima dell'inizio di ogni attività riguardante la gestione di prodotti o processi attinenti al SQNPI. Nel caso di prima istanza, in deroga a quanto premesso, l'adesione è consentita a condizione che sia garantita la rintracciabilità delle produzioni come riportato al punto 10.1. Gli ODC, dopo le verifiche necessarie, provvedono ad avviare il processo di certificazione.

REV. 9.1 DEL 2020

La richiesta di accesso dei condizionatori, trasformatori e distributori può essere effettuata in qualunque periodo dell'anno e, comunque, prima dell'inizio delle attività di gestione dei prodotti in regime SQNPI



PRESA IN CARICO REV. 9.1

FORMALIZZAZIONE DELLA PRESA IN CARICO (NOVITA')

L'ODC verifica, sulla base della domanda e della documentazione accessoria prevista, l'adeguatezza, la completezza e la conformità della richiesta. ***Gli ODC entro 30 gg. dalla notifica devono formalizzare l'accettazione della presa in carico o il rifiuto.***

PROCEDURE DI CONTROLLO (NOVITA')

Il verbale della verifica effettuata in loco deve essere corredato da evidenza circa la geo-localizzazione dell'ispettore esecutore.

CONTROLLI DI PARTE TERZA

I termini per la presa in carico da parte degli ODC e di chiusura certificazione

REV.7 DEL 2019

a) presa in carico ODC dalla notifica aziendale: entro 60 giorni;

b) data ultima per effettuare prima visita o visita annuale e caricamento esito controllo certificazione o conformità ACA sul SI: 30 ottobre;

oppure

c) data stabilita dalla regione per le conformità ACA con termine di adesione successivo a quello della presente norma.

REV. 8 DEL 2019

a) presa in carico ODC dalla notifica aziendale: entro 60 giorni;

b) data ultima per effettuare prima visita o visita annuale e caricamento esito di controllo certificazione o conformità ACA sul SI: ~~30 ottobre;~~ **30 novembre**

c) gli OdC hanno ulteriori 15 giorni dalla scadenza di cui al punto b) per il caricamento esito dei controlli sul SI;

oppure

d) data stabilita dalla regione per le conformità ACA con termine di adesione successivo a **diverso da** quello della presente norma.

REV.9.1 DEL 2020

a) presa in carico ODC dalla notifica aziendale: ~~entro 60 giorni;~~ **30 giorni**

b) data ultima per effettuare prima visita o visita annuale *dei produttori il 31 ottobre ed il caricamento esito controllo ACA e certificazione entro il 15 novembre*

c) data ultima per effettuare prima visita o visita annuale *dei trasformatori e confezionatori il 15 dicembre ed il caricamento esito controllo certificazione entro il 31 dicembre*

oppure

d) data stabilita dalla regione per le conformità ACA con termine di adesione successivo a diverso da quello della presente norma.

REV. 9.1 LE NOVITA' DELLA NORMA

ADEMPIMENTI DOCUMENTALI DEI SOGGETTI RICONOSCIUTI

- La documentazione e le registrazioni prodotte devono essere conservate per almeno 3 anni successivi all'anno di redazione. *Nel caso in cui siano utilizzati prodotti fitosanitari per i quali in etichetta è previsto un quantitativo massimo utilizzabile in un arco temporale superiore a tre anni, la registrazione del trattamento deve essere conservata per l'intero arco temporale e per i successivi tre anni.*
- *Per la campagna 2021 è prevista la tenuta del quaderno di campagna informatizzato.*

NON CONFORMITÀ E LORO GESTIONE

~~Per la tempistica di adesione, limitatamente al rinnovo delle domande, sono possibili dilazioni dei termini che verranno però sanzionate (vedi all.1 PC). Solo se verrà introdotto un termine breve come lo stesso anno.~~

PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOGGETTI DAL SISTEMA DI QUALITÀ

~~Qualora un~~ *Il soggetto incorso in un provvedimento di esclusione subisce il fermo di 1 anno prima di potere eventualmente procedere con una nuova domanda di adesione al SQNPI.* ~~intenda richiedere nuovamente l'accesso al SQNPI dovrà rispettare un presentare una nuova richiesta di adesione al SI.~~ *La rimozione delle cause del provvedimento di revoca è condizione preliminare necessaria per l'accettazione della richiesta e l'avvio del nuovo iter di riconoscimento.*

REVISIONE 6.1 PIANO DI CONTROLLO 2020 NOVITA'

VALUTAZIONE COMPLESSIVA FASE DI COLTIVAZIONE

INSERIMENTO DELLE NOTE AI PUNTI:

- 0.1 REG. TRATTAMENTI FITOSANITARI
- 0.1 REG. TRATTAMENTI FITOSANITARI
- 0.2 REGISTRAZIONI FERTILIZZAZIONE
- 0.3 REGISTRAZIONI IRRIGAZIONE
- 0.4 REGISTRAZIONI OPERAZIONI COLTURALI



La verifica delle registrazioni delle operazioni colturali sul quaderno di campagna elettronico, entro i termini stabiliti dalla norma, si intende soddisfatta anche a fronte di evidenze desumibili da registri cartacei o e-mail.

La documentazione e le registrazioni prodotte devono essere conservate per almeno 3 anni successivi all'anno di redazione. Nel caso in cui siano utilizzati prodotti fitosanitari per i quali in etichetta è previsto un quantitativo massimo utilizzabile in un arco temporale superiore a tre anni, la registrazione del trattamento deve essere conservata per l'intero arco temporale e per i successivi tre anni

REV. 9.1 NORMA- ADESIONE –GESTIONE E COTROLLO 2020

TRASFORMAZIONE

REV.7 e 8 DEL 2019

Per potere essere definito “Prodotto trasformato da produzione integrata” le materie prime che lo compongono devono provenire per almeno il 95% da ingredienti di origine agricola, riferiti al peso del prodotto finito, conformi ai disciplinari di produzione integrata di riferimento.

Anche durante la fase di trasformazione dovranno essere costantemente garantite l'identificazione e la separazione dei lotti dalle produzioni diverse da quelle SQNPI.

REV. 9.1 DEL 2020

I prodotti trasformati, di cui alla specifica nella sezione “definizioni”, possono ammettere uno o più ingredienti non reperibili sul mercato come certificati SQNPI o SQRegionaliPI, nella misura massima non superiore al 5% in peso riferito al momento della produzione del prodotto trasformato

~~Anche~~ Durante la fase di trasformazione dovranno essere costantemente garantite l'identificazione e la separazione dei lotti dalle produzioni diverse da quelle SQNPI.

REV. 9.1 NORMA- ADESIONE –GESTIONE E CONTROLLO 2020

TRASFORMAZIONE NEI DPI REGIONALI

REV.7 e 8 DEL 2019

I DPI regionali possono individuare alcuni ingredienti o conservanti impiegabili, non ottenuti nel rispetto dei disciplinari di produzione integrata, alle seguenti condizioni:

- ☐ che senza tali prodotti e sostanze sarebbe impossibile produrre o conservare alimenti o rispettare determinati requisiti dietetici previsti sulla base della normativa comunitaria;
- ☐ che tali ingredienti o sostanze non siano disponibili sul mercato nazionale come prodotti ottenuti da agricoltura integrata.



REV. 9.1 DEL 2020

I DPI regionali possono individuare *alcune sostanze non computabili nel predetto 5% di ingredienti non conformi utilizzabili per i prodotti trasformati*, alle seguenti condizioni:

- ☐ che senza tali prodotti e sostanze sarebbe impossibile produrre o conservare alimenti o rispettare determinati requisiti dietetici previsti sulla base della normativa comunitaria;
- ☐ ~~che tali ingredienti o sostanze non siano disponibili sul mercato nazionale come prodotti ottenuti da agricoltura integrata.~~

REV. 6.1 ALLEGATO I PIANO DI CONTROLLO 2020 NOVITA'

POST RACCOLTA

FASI DEL PROCESSO	OBBLIGHI	NOTE	GRAVITA'
15.5	Rispetto del requisito minimo di qualità del prodotto trasformato (95% da ingredienti di origine agricola ottenuti con modalità di PI) <i>Rispetto del requisito minimo di qualità del prodotto trasformato riportato al punto 10.2.8 della Norma.</i>	Verifica natura e provenienza lotti	esclusione in caso di % sotto il valore 95. <i>esclusione in caso di mancato rispetto del requisito.</i>

REV. 9.1 NORMA- ADESIONE –GESTIONE E CONTROLLO 2020

USO DI PRODOTTI SQNPI COME INGREDIENTI

- *Nel caso di prodotti caratterizzati da una percentuale di ingredienti di origine agricola certificati inferiore al 95% i riferimenti alla “Produzione integrata - SQNPI” possono essere riportati esclusivamente nell’elenco degli ingredienti (con un richiamo tipo asterisco o equivalente); deve inoltre essere indicata la quota percentuale che l’ingrediente da “Produzione Integrata – SQNPI” ricopre sul totale degli ingredienti di origine agricola.*
- *L’espressione “Produzione Integrata – SQNPI” deve essere riportata con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli utilizzati per indicare gli altri ingredienti.*
- *E’ vietato, in tal caso, l’utilizzo del logo nazionale sul prodotto trasformato.*

REV. 9.1 NORMA- ADESIONE –GESTIONE E CONTROLLO 2020

CAMBIO BENEFICIARIO

Nel caso in cui un'azienda con una domanda SQNPI in corso cedesse tutti o una parte dei terreni ad un'altra azienda, aderente o meno al SQNPI ma entrambe intenzionate a mantenere l'adesione al fine di garantire la continuità dei contratti agro climatico ambientali per la Produzione integrata del PSR, dovrebbero, l'azienda subentrante o entrambe, presentare una nuova domanda (o rettifica) di adesione SQNPI che rappresenti la nuova situazione entro 60 giorni dalla data di avvenuta variazione della conduzione. Nel caso in cui si ravvisasse il rischio di incorrere nel superamento del termine di scadenza stabilito dal bando o, in assenza, dalla Norma, si potrà procedere comunque con le rettifiche, tenuto conto che sarà l'ODC a dover verificare che il rispetto degli impegni dei DPI sia avvenuto senza soluzione di continuità, assicurando, se del caso, la conformità con apposito attestato.

REV. 9.1 NORMA- ADESIONE –GESTIONE E CONTROLLO 2020

MARCHIO IDENTIFICATIVO

I lotti di prodotto certificati dall'ODC ottenuti conformemente a quanto disposto nei disciplinari regionali di produzione integrata possono essere identificati mediante l'apposito marchio del SQNPI di cui all'art. 8 del DM 4890/2014.

L'OTS, ai sensi dell'art. 7 del regolamento d'uso del marchio, si riserva di interdirne l'uso agli operatori che dovessero adeguare lo standard, definito nei disciplinari regionali di PI, per ragioni non supportate da evidenze tecnico scientifiche, in special modo se finalizzate a rafforzare politiche di promozione dei prodotti intese a sfruttare particolari sensibilità dell'opinione pubblica.

MODALITA' DI USO

E' ammesso l'uso del marchio SQNPI su documenti tecnici, disciplinari regionali di produzione integrata, procedure SQNPI, utilizzati dagli operatori singoli o associati operanti in regime SQNPI

REV. 6.1 IMPEGNI PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI PI

DIFESA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI

FASI DEL PROCESSO	OBBLIGHI	NOTE
1.1	<ol style="list-style-type: none">1. uso di soli prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati;2. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato, in particolare:<ol style="list-style-type: none">a. in dosi corrette <i>non superare la dose massima ettaro indicata per applicazione;</i>b. su colture ammesse;c. sui terreni indicati (ove previsto);d. in corrispondenza delle fasi fenologiche indicate;e. contro le avversità previste;f. nel rispetto dei tempi di carenza;	

REV. 6.1 IMPEGNI PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI PI

DIFESA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI

FASI DEL PROCESSO	OBBLIGHI	NOTE
1.4	rispetto delle dosi e delle modalità d applicazione riportate nelle norme di coltura	Norme DPI <i>Registrazione delle quantità di PF utilizzati. Controllo in azienda da parte dell'OdC in termini di bilancio di massa tenuto conto anche delle scorte di magazzino <u>da eseguire su almeno due sostanze attive di particolare rilevanza ai fini del controllo.</u> Verifica dell'ODC documenti fiscali.</i>

REV. 6.1 IMPEGNI PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI PI

DIFESA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI

FASI DEL PROCESSO	OBBLIGHI	NOTE
1.10	Controllo funzionale e regolazione macchine irroratrici	<i>Verificare vigenza dell'autorizzazione del controllo funzionale e regolazione <u>nel periodo di uso</u> della macchina irroratrice. Verifica da registrazione dei trattamenti.</i>

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

